



COMUNE DI SANT'ARSENIO

PROVINCIA DI SALERNO
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

84037 Sant'Arsenio SA
Piazza D. Pica, 1
tel. 0975398033
fax 0975398214

pec.: poliziale@pec.comune.santarsenio.sa.it

Ordinanza n. 31 del 29/06/2020

Oggetto: Rimozione delle fioriere e dei vasi di tipologie diverse che insistono sui marciapiedi e sul suolo pubblico del centro abitato di questo Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che a seguito di numerose segnalazioni e lamentele giunte da parte dei cittadini che su vari marciapiedi e/o vie pubbliche e/o soggette a pubblico passaggio insistono fioriere e vasi di tipologie diverse;

CHE in molteplici situazioni, fioriere e vasi costituiscono una limitazione alla circolazione dei pedoni e alle persone con limitate capacità motoria;

CHE da attività espletate dal personale di Polizia Locale, con relazione di servizio prot.n.3409 del 08/06/2020, è stata rilevata la presenza di vasi e fioriere esposti innanzi alle proprietà private, ma su suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi;

CHE nella fattispecie tali manufatti risultano essere in parte di proprietà pubblica, in parte di proprietà privata;

CHE per questi ultimi, mancano le prescritte autorizzazioni;

CHE da un punto di vista normativo il marciapiede, così come sancito dall'art 3 comma 1 lett.33) viene definito dal CdS, come quella parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;

CHE l'art. 20 del Codice della Strada al comma 3 stabilisce: "l'occupazione del marciapiede può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri"; Tutto ciò premesso

RITENUTO necessario adottare gli opportuni provvedimenti, mediante la rimozione delle fioriere e dei vasi che generano pericolo e ostacolano la circolazione dei pedoni; più precisamente: tutti quelli privati, mancanti di autorizzazioni; tutti quelli pubblici, non rispettosi della distanza minima di metri 2;

VISTO il D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm;

VISTA la legge n.94/2009

ORDINA

La rimozione delle fioriere e dei vasi di tipologie diverse che materialmente ostruiscono il transito dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria assicurando la libera circolazione sui marciapiedi e sulle vie pubbliche o di pubblico passaggio del centro abitato, entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza, secondo le modalità e le caratteristiche in precedenza indicate;

In caso di mancata esecuzione volontaria nei termini assegnati si rendono edotti gli interessati che conformemente a quanto disposto dall'art.20 del C.D.S. sono passibili di sanzione amministrativa da Euro 173.00 e successiva addebito delle spese per la rimozione come previsto dall' art 3 della legge 94/2009;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine giorni centoventi.
Sant'Arsenio li 29/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Vincenzo Spinelli



IL RESPONSABILE DEL SETTORE U.T.C.
Arch. Giovan Battista Guastalegnone